

La presente copia fotostatica composta di

n. 2 fogli è conforme al suo originale

Roma li. 8 MAG 2018



## *Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, "*Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale*", e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale, previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93, "*Disposizioni in campo ambientale*" ed in particolare l'art. 17, comma 3;
- VISTO** l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti "*inutili*" consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12 comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;
- VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTO** che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui lo stesso era operante;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*";
- VISTO** il "*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;
- VISTO** il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n.316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015, prot. 2342, con il quale è stata istituita la "*Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n. 349*";

*Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

- VISTA** l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'associazione "ARCI PESCA F.I.S.A. – Federazione Italiana Sport ed Ambiente" in data 6 aprile 2017, acquisita al prot.1021/SG del 11 aprile 2017, tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale, ai sensi dell'articolo 13 della L. 349/1986;
- VISTA** la nota del 8 novembre 2017 prot.3188/SG con la quale il Segretariato Generale del Ministero ha richiesto all'Associazione chiarimenti e documentazione integrativa al fine del completamento dell'istanza di riconoscimento succitata;
- VISTA** la nota del 1 dicembre 2017 acquisita in medesima data al prot.3532/SG con la quale l'Associazione ha fornito la documentazione richiesta;
- VISTA** la proposta del Segretario Generale favorevole al riconoscimento di cui all'art.13 della legge n. 349/86 e s.m.i., in conformità al parere della citata Commissione di Valutazione, espresso in tal senso nella riunione del 14 dicembre 2017, nei confronti dell'associazione denominata "ARCI PESCA F.I.S.A. – Federazione Italiana Sport ed Ambiente";
- TENUTO CONTO** che l'associazione "ARCI PESCA F.I.S.A. – Federazione Italiana Sport ed Ambiente" è in possesso dei requisiti previsti dall'art.13, comma 1, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

**DECRETA**

E' individuata quale associazione di protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della legge 8 luglio 1986 n.349, l'associazione denominata "ARCI PESCA F.I.S.A. – Federazione Italiana Sport ed Ambiente" con sede legale a Roma in Via Pescosolido n.76.

L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente, al Segretariato Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ogni eventuale modifica statutaria, di legale rappresentanza, di sede legale ed operativa.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione a cura del Segretariato Generale del Ministero e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Gian Luca Galotti  


